



**COMUNE DI CASAL VELINO**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

Codice ente 10081	Protocollo n. 0 5693
DELIBERAZIONE N. 7 in data: <b>30.05.2022</b> Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**

**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)  
PLURIENNALE 2022-2025 AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA  
363/2021/R/RIF - DETERMINAZIONE TARIFFE TA.RI. 2022.**

L'anno **duemilaventidue** addi **trenta** del mese di **maggio** alle ore **16:58** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - PISAPIA SILVIA	P	10 - LISTA LUIGI	A
2 - GIORDANO DOMENICO	P	11 - DE MARCO ELIGIO	A
3 - CRESCENZO ANGELO	P	12 - D'AIUTO DANIELE	A
4 - CAMMAROTA GIOVANNI	A	13 - MORINELLI FABIO MARIA	A
5 - CAPUTO ANTONIO	P	14 -	
6 - FEO GIANCARLO	A	15 -	
7 - ESPOSITO ROBERTO	P	16 -	
8 - GIORDANO GIOVANNI	P	17 -	
9 - ABAGNALE KATIUSCIA	P		

Totale presenti 7

Totale assenti 6

Assiste il Segretario Comunale **d.ssa Geradina Conti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'**avv. Silvia Pisapia** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 104 del 28.04.2022

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PLURIENNALE 2022-2025 AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA 363/2021/R/RIF - DETERMINAZIONE TARIFFE TA.RI. 2022.

### PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO**

\_\_\_\_\_ f.to dr. Pasquale Cetrola \_\_\_\_\_

**IL RAGIONIERE**

\_\_\_\_\_ f.to dr. Pasquale Cetrola \_\_\_\_\_

Ad Iniziativa del:  Sindaco  
 Assessore al ramo  
 Responsabile del Settore

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO CHE:

- la Legge n. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014) ha istituito e disciplinato la tassa sui rifiuti (TA.RI.);
- l'articolo 1, c° 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art.1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";
- l'art. 1, c° 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- l'art. 1, c° 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TA.RI. in conformità al"*

*piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;*

- la Legge n. 205/2017, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- l'art. 1, c° 527 L. 205/2017 ha attribuito all'ARERA specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:
  - 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;
  - 2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
  - 3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

#### **VERIFICATO CHE:**

- i gestori sono tutti i soggetti che erogano la totalità o singole parti del servizio integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio in economia;
- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TA.RI. devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto da ogni gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

**DATO ATTO CHE** l'articolo 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif prevede:

- in merito alla procedura di approvazione del Piano, che sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il Piano economico finanziario corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente (ETC);
- relativamente alla procedura di validazione, che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF e viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente;

**TENUTO CONTO CHE** nel territorio in cui opera il Comune di Casal Velino è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, - Ambito Territoriale Ottimale – SALERNO – Ente d'ambito per il servizio della gestione integrata dei rifiuti urbani previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

#### **RICHIAMATO:**

- l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*
- quanto stabilito dall'art. 1, c° 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

**VISTE** le delibere ARERA:

- n. 303/2019/R/rif, che ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;
- n. 443/2019/R/rif, recante "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni;
- n. 444/2019/R/rif, recante "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- n. 138/2021/R/rif, ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), provvedendo all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione;

**CONSIDERATO CHE** ARERA con la deliberazione 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, ha introdotto per il secondo periodo regolatorio, 2022 - 2025, il nuovo metodo di determinazione delle tariffe TA.RI., ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

**RICHIAMATO** l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

**PRESO ATTO CHE** il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche, ecc.), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa, ruralità, ecc.);

**EVIDENZIATO** che il decreto-legge 30.12.2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2022), recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" ha disposto, tra l'altro:

- che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, c° 683, della Legge 27.12.2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TA.RI. e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, termine prorogato al 31 maggio 2022 dal c.d. "dl aiuti";
- la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del D. lgs. 267/2000. Pertanto, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino alla predetta data;

**DATO ATTO CHE** per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, l'invio dei dati e delle informazioni deve essere effettuato, entro 30 giorni dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TA.RI. riferita all'anno 2022.

**VISTO** il Piano Economico Finanziario trasmesso dal Gestore del Servizio, che prevede costi in linea rispetto a quelli del PEF 2021;

**CONSIDERATO CHE**, pur a fronte di dubbi normativi e applicativi del nuovo metodo, l'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Tributi hanno effettuato una approfondita disamina delle risultanze del Piano Economico Finanziario TA.RI. trasmesso dal Gestore e delle risultanze dei fabbisogni *standard*, così da poter provvedere:

- all'approvazione del PEF per l'anno 2022;

- alla conseguente determinazione delle tariffe T.A.R.I. da applicare per l'anno 2022, per garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 654 L. 147/2013, in base al quale *«in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»;*

**DATO ATTO CHE** ai fini dell'attività di validazione del PEF 2022, con prot. n. 4010 del 19.04.2022 e PEC del 02.05.2022, è stata inviata, all'EDA rifiuti Salerno (ETC) che l'ha acquisita al prot. n. 1300/2022 e 1707/2022, la seguente documentazione, secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 1, 2 e 3 dell'Allegato A della Deliberazione ARERA n. 443/2019:

- il PEF predisposto dal gestore Nappi Sud Spa, corredato dalla Relazione di Accompagnamento al PEF, dalla dichiarazione di veridicità, dal Bilancio d'esercizio 2020, dal budget a consuntivo 2020, dal fatturato di gestione 2020, dalla scheda del personale dipendente;
- il PEF del COMUNE di CASAL VELINO, corredato dalla Relazione di Accompagnamento al PEF in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021 e dalla dichiarazione di veridicità;
- documentazione a supporto, tra cui dettaglio componenti PEF grezzo, driver ribaltamento costi, dettaglio cespiti, PEF esercizi precedenti, dettaglio costi Ente, criterio attribuzione costi, Fabbisogno standard 2020 e 2021 come rilevato ai sensi del c° 653 art. 1 della L. n. 147/2013, tool ARERA MTR - 2;

**PRESO ATTO CHE**, verificato la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti, con la **Determinazione n° 50 del 02 maggio 2022** del Direttore Generale dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (ETC) ad oggetto: *“Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2022-2025 del Comune di Casal Velino (SA), in applicazione delle Deliberazioni ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019 e 3 agosto 2021 n. 363/2021”*, è stato validato il piano economico finanziario per la determinazione della T.A.R.I. 2022 - 2025 del Comune di Casal Velino (SA) comprensivo di allegata relazione di accompagnamento come da Allegato 2 della Determinazione ARERA 4 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021,

**ESAMINATO** il piano economico finanziario validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri e nei coefficienti applicati che ai sensi della delibera ARERA n°443/2019, così come integrata dalla delibera ARERA n° 363/2021, sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito [es.: fattori di sharing (b), determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA quali obiettivi di rd (y1) ed efficacia nel riutilizzo e riciclo (y2), coefficienti di recupero produttività (Xa), il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa), il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale (PGa)] e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, risulta che il totale delle entrate tariffarie massime approvabili per il periodo tariffario 2022-2025 è pari:

- per l'anno 2022 ad € 1.504.493 di cui € 1.072.029 componente variabile e € 432.465 componente fissa;
- per l'anno 2023 ad € 1.500.573 di cui € 1.071.040 componente variabile e € 429.534 componente fissa;
- per l'anno 2024 ad € 1.498.685 di cui € 1.071.040 componente variabile e € 427.645 componente fissa;
- per l'anno 2025 ad € 1.497.108 di cui € 1.071.040 componente variabile e € 426.068 componente fissa.

**SPECIFICATO**, inoltre, che nel PEF 2022 validato:

- non c'è una situazione di squilibrio economico finanziario che comporti, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita determinato secondo le regole dell'art. 4.1. del MTR-2;

- è stato illustrato che per il 2022 non vi sono variazioni attese nel perimetro gestionale, né in termini di modifiche delle modalità di effettuazione dei servizi;
- non sono state attribuite al PEF componenti di costo COVID-19;
- è stato attribuito il valore massimo dell'intervallo relativo al fattore di sharing  $b = 0,3$ ;
- non è stata dichiarata alcuna componente previsionale CQ.

**RITENUTO** per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano Economico Finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione;

**STABILITO**, inoltre, di confermare, allo stato attuale, anche per il corrente anno le tariffe T.A.R.I. approvate per l'anno 2021, anche a fronte della sostanziale invarianza dei costi riportati nell'allegato Piano Economico Finanziario 2022, rispetto al PEF 2021;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico/finanziario ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE** il Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2022-2025, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/rif, che per l'anno 2022 ammonta ad € 1.504.493, e relativi allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto come segue:
  - a) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dalla Nappi Sud S.r.l. in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021;
  - b) dichiarazione di veridicità del legale rappresentante della Nappi Sud S.r.l. redatta secondo lo schema tipo di cui alla determinazione ARERA n. 2/2021;
  - c) bilancio di esercizio della Nappi Sud S.r.l. al 31.12.2020;
  - d) budget a consuntivo 2020 redatto dalla Nappi Sud S.r.l.;
  - e) fatturato relativo al Comune di Casal Velino 2020 della Nappi Sud S.r.l.;
  - f) fabbisogni standard come rilevato ai sensi del c. 653 art. 1 della Legge n. 147/2013;
  - g) dichiarazione di veridicità del sindaco del Comune redatta secondo lo schema tipo di cui alla determinazione ARERA n. 2/2021;
  - h) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021;
  - i) tool ARERA MIR – 2.
- 3) **DI CONFERMARE**, allo stato attuale, anche per il corrente anno le tariffe T.A.R.I. in vigore per l'anno 2021, anche a fronte della sostanziale invarianza dei costi riportati nell'allegato Piano Economico Finanziario 2022, rispetto al PEF 2021;
- 4) **DI TRASMETTERE**, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), copia del Piano Economico Finanziario - anno 2022-2025 e relativi atti.
- 5) **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale di questo Ente;
- 6) **DI RISERVARSI** a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;
- 7) **DI DARE ATTO CHE**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

8) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti: 7

Il **Presidente-Sindaco**, introduce la trattazione dell'argomento iscritto al n. 1 dell'o.d.g., ad oggetto: **"Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) Pluriennale 2022-2025 ai sensi della delibera ARERA 363/2021/R/RIF - Determinazione Tariffe TARI 2022"**.

Indi, il **Presidente-Sindaco**, dopo breve discussione pone in votazione, con scrutinio palese per alzata di mano, la proposta di deliberazione.

Pertanto,

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, ad oggetto: **"Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) Pluriennale 2022-2025 ai sensi della delibera ARERA 363/2021/R/RIF - Determinazione Tariffe TARI 2022"**

ASSUNTI i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento delle adunanze del Consiglio comunale;

PRESO ATTO DELLA VOTAZIONE RESA PALESE PER ALZATA DI MANO E CHE HA SORTITO IL SEGUENTE ESITO, ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE:

Presenti: **7**

Votanti: **7**

Favorevoli: **7** (PISAPIA, GIORDANO D., CRESCENZO, CAPUTO, ESPOSITO, GIORDANO G., ABAGNALE)

Contrari: **0**

Astenuti: **0**

D E L I B E R A:

- 1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, ad oggetto: **"Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) Pluriennale 2022-2025 ai sensi della delibera ARERA 363/2021/R/RIF - Determinazione Tariffe TARI 2022"**, nelle risultanze formulate dalla proponente.
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, indetta a scrutinio palese per alzata di mano, che ha sortito il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti: **7**

Votanti: **7**

Favorevoli: **7** (PISAPIA, GIORDANO D., CRESCENZO, CAPUTO, ESPOSITO, GIORDANO G., ABAGNALE)

Contrari: **0**

Astenuti: **0**

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:  
**IL PRESIDENTE**  
F.to Avv. Silvia PISAPIA

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
F.to rag. Domenico Giordano

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to d.ssa Gerardina Conti

Publicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addi, 31/05/2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to Dr. Giuseppe Schiavo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, AD USO AMMINISTRATIVO.

Addi, 31/05/2022



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dr. Giuseppe Schiavo

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....

Atto non soggetto a controllo.

Addi, .....

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 31/05/2022 Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to dr. Giuseppe Schiavo

**TRASMESO PER L'ESECUZIONE A:**

- SETTORE..... UFFICIO .....
- SETTORE.....UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....